

Ipotesi verbale di riunione del
1 agosto 2023

Le parti,

Anica, Apa, Ape

da un lato

Nonché

SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL

dall'altro

Hanno discusso e convenuto che, riguardo la

Piattaforma Attrici/Attori,

sono state convenute le seguenti ipotesi, riassunte nei seguenti articoli, finalizzate alla stesura del primo

CCNL per attrici ed attori
del comparto di produzione del cineaudiovisivo.

Pertanto, qui di seguito sono esplicitati i punti de quo:

Art. 1 - Identificazione delle figure professionali:

Attrice e attore, è colei/colui che sia in scena con almeno una battuta realizzi anche una sola interazione/battuta con altro personaggio e che non risulti nell'ambito di applicazione dei CCNL dei Generici e/o degli Stuntman.

Pertanto, nel settore della produzione del cineaudiovisivo, l'Attrice/Attore è un professionista che interpreta un ruolo combinando tecniche e linguaggi artistici diversi.

Quindi:

- *Il suo ruolo è vincolato agli altri ruoli nella prosecuzione della storia*
- *Si rivolge in dialogo ad un altro personaggio*
- *Permette una continuità significativa nelle azioni di svolgimento della storia*
- *Svolge un ruolo significativo all'interno della storia;*
- *Possano rientrare nella categoria degli attori anche alcuni "Ruoli Muti" che prevedano ruoli che possano essere considerati importanti.*

Art. 2 - Gruppi attori/ici

In tale ambito e relativamente al prodotto, le parti individuano i seguenti gruppi e declaratorie per le attrici/attori:

1. *gruppo: il/la protagonista o le/i protagonisti, protagonisti di puntata;*
2. *gruppo: comprimari personaggi fissi delle serie -, ma non protagonisti secondo quanto fissato dal punto precedente, cameo;*
3. *gruppo: tutti gli altri non previsti ai precedenti punti 1 e 2.*

Art. 3 - Tipologie contrattuali applicate:

Per tutte le suddette figure è previsto il contratto subordinato a tempo determinato.

Ipotesi verbale di riunione del 01.08.2023

Pag.: 1

Qualora l'interprete e la produzione convenissero di provvedere alla stipula di una **prestazione di lavoro autonomo**, verranno applicate le medesime condizioni organizzative e le medesime tutele. Il relativo contratto dovrà essere sottoposto per la firma, anche per via telematica, almeno due giorni feriali antecedenti all'inizio della prestazione, e l'attrice/attore provvederà alla accettazione quanto prima.

Art. 4 - Audizioni/Casting

Viene previsto per chi *viene convocato* a fare la prima audizione e per il call back, il rimborso delle spese di viaggio solo se fuori regione con riserva di determinare le modalità tecnico fiscali per tali rimborsi.

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle prestazioni:

La normativa riguardante l'orario dovrà tener presente quanto previsto dalla L.66/03.

Le parti ribadiscono la necessità di prevedere il riconoscimento di un riposo tra una prestazione e la successiva di almeno 11 ore continuative.

I tempi di trucco e vestizione fanno parte dell'orario giornaliero di lavoro.

Le Parti per gli attori di cui al gruppo 1 (con le opportune diversificazioni fra "film difficili" e le opere prime e seconde) dovranno prevedere anche la partecipazione a giornate ed eventi di promozione, su tutto il territorio nazionale, ed, eventualmente, in località estere, la cui remunerazione sarà determinata dalle parti, in misura comunque non inferiore al 30% del compenso globale effettivo riparametrato sulle giornate di promozione.

Qualora i compensi fossero superiori almeno di 3 volte (con eventuale ridefinizione) il compenso minimo previsto in forza del presente, il compenso per le giornate di promozione (fino ad un massimo di 30 giornate comunque non consecutive) sarà assorbito nel compenso generale.

Le giornate in cui l'attrice/attore svolgerà attività di promozione, oltre a quanto previsto sopra, verranno considerate come giornate utili alla contribuzione figurativa.

Le relative spese di viaggio ed eventuale alloggi saranno a carico della produzione.

Art. 6 - Minimi di compenso per prestazione:

1 Gruppo: 1.100,00 € lordi onnicomprensivi per giornata di posa;

2 Gruppo: 850,00 € lordi onnicomprensivi per giornata di posa;

3 Gruppo: 650,00 € lordi onnicomprensivi per giornata di posa;

I compensi di cui sopra, debbono essere considerati comprensivi sia della quota, pari al 60% di compenso assoggettato a contribuzione e fiscalità, sia del compenso per eventuale cessione dei diritti, pari al 40% esente da contribuzione come da normativa allo stato vigente.

L'applicazione dei minimi sopra definiti non pregiudica il riconoscimento di ulteriori remunerazioni laddove la remunerazione originariamente concordata si riveli sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo, in conformità a norme e regolamenti applicabili. (recepimento in Italia della direttiva copyright e s.m.i.)

Per i compensi di cui ai gruppi 2 e 3, il medesimo verrà ridotto rispettivamente a € 650,00 e € 450,00 a partire dalla 8^a posa.

Per le seguenti tipologie di opere:

1. Lunga serialità superiore a da 6 episodi da 50 min cad. con budget di puntata inferiore ad €. 1,2 mio, per un numero di pose superiore a 3.
2. Opere di registi debuttanti (opere cinematografiche prime e seconde) nonché con budget inferiore a €. mio. (da determinare)

Ipotesi verbale di riunione del 01.08.2023

Pag.; 2

3. Cortometraggi
4. Documentari e docufiction
5. Prodotti sperimentali

verranno applicati i seguenti minimi di compenso:

- 1 Gruppo: 550,00 € lordi onnicomprensivi per giornata di posa;
- 2 Gruppo: 425,00 € lordi onnicomprensivi per giornata di posa;
- 3 Gruppo: 325,00 € lordi onnicomprensivi per giornata di posa;

Art. 7 - Istituto della disponibilità.

L'istituto della disponibilità consiste nell'impegno assunto dall'attrice/attore con il quale venga raggiunta l'intesa di essere a disposizione della produzione durante il periodo intercorrente, senza attività di ripresa, tra le varie giornate di posa previste nel relativo contratto.

Durante tale periodo, l'attrice/attore resterà disponibile per eventuali riprese e, comunque, a mantenere le medesime caratteristiche fisiche richieste dalla produzione in merito alle condizioni d'immagine.

L'istituto della disponibilità non può estendersi oltre la singola opera.

Qualora, in base al piano di lavorazione dell'opera, sia richiesta la disponibilità dell'attrice/attore durante il periodo intercorrente tra le varie pose, in assenza di attività di ripresa, l'attrice/attore resterà reperibile durante tale periodo di disponibilità per eventuali riprese e, comunque, sarà tenuto al rispetto di eventuali clausole richieste dalla produzione in merito alle condizioni d'immagine (capelli, barba, colorazione della pelle, ecc.).

In tali casi, la disponibilità sarà retribuita con un compenso forfettario settimanale pari al 20 % del minimo contrattuale di una posa riferito al gruppo di appartenenza per ogni giorno di inattività.

Qualora il compenso contrattuale superasse il minimo contrattuale di almeno il 30%, alcun compenso ulteriore per la mancata post sincronizzazione verrà riconosciuto.

La *forfettizzazione* del compenso per la disponibilità è comprensiva di eventuali clausole richieste dalla produzione in merito alle condizioni d'immagine (capelli, barba, colorazione della pelle, ecc.).

Qualora il contratto *inter partes* sia superiore a settimane con almeno giornate di pause di lavorazione complessiva, il compenso per l'istituto della disponibilità sarà ricompreso nella remunerazione complessiva concordata.

In tale ultima ipotesi, per tutto il periodo della durata del contratto, decisa dalla produzione, l'attore rimane sempre disponibile a prescindere dal numero di pose.

Qualora il contratto *inter partes* sia superiore a due pose nel mese, il compenso per l'istituto della disponibilità sarà ricompreso nella remunerazione complessiva concordata, restando comunque inteso che, per tutto il periodo della durata del contratto, l'attrice/attore rimane sempre disponibile per eventuali riprese e sarà tenuto al rispetto di eventuali clausole richieste dalla produzione in merito alle condizioni d'immagine (capelli, barba, colorazione della pelle, ecc.).

Art. 8 - Post Sincronizzazione

Considerato che, normalmente, le registrazioni avvengono in "presa diretta", la "post sincronizzazione" dovrà essere richiesta prioritariamente all'attrice/attore che ha effettuato l'interpretazione, nella propria lingua madre.

All'atto della stipula del contratto quale attrice/attore le parti concorderanno, con il parere vincolante di regista e produttore basato su ragioni artistiche, anche l'obbligo di effettuare attività di post sincronizzazione da parte del medesimo attore/attrice.

Ipotesi verbale di riunione del 01.08.2023

Pag.: 3

Per ciascuna giornata in cui verrà realizzata attività di post sincronizzazione, verrà riconosciuta una giornata di contribuzione figurativa.

Le Parti potranno stabilire, qualora il contratto abbia previsto solo l'applicazione dei minimi contrattuali di cui al presente CCNL, e l'attrice/attore non venga chiamato alla relativa post-sincronizzazione, un compenso forfettario pari al 30% del compenso contrattuale.

Qualora il compenso contrattuale superasse il minimo contrattuale di almeno il 30%, alcun compenso ulteriore per la mancata post sincronizzazione verrà riconosciuto.

Nel caso in cui l'attrice/attore fosse chiamato ad effettuare anche la post-sincronizzazione in luoghi per raggiungere i quali l'attrice/attore debba sostenere dei costi (spese viaggio fuori regione), i medesimi dovranno essere sostenuti dalla produzione, oltre a quanto previsto alla voce diaria.

Art. 9 - Titoli di coda

Il Produttore citerà l'Attrice/Attore solo nei titoli di coda del filmato con tutto l'elenco artistico secondo modalità, collocazione, dimensione caratteri e font da concordare con il Distributore, l'OTT, l'Emittente o altri aventi causa.

Tale obbligo non si estende alla citazione sulla pubblicità ordinaria e/o straordinaria.

Art. 10 - Prove, fitting abiti e trucco

Le sole prove delle attrici/attori, quando richieste dalla produzione, verranno retribuite al% dei minimi tabellari per la categoria di contrattualizzazione.

Alcun compenso per fitting e prove di trucco verrà riconosciuto.

Qualora il compenso contrattuale superasse il minimo contrattuale di almeno il 30%, alcun compenso ulteriore verrà riconosciuto per le prove, successivamente alla realizzazione delle pose.

Per le prove degli abiti (fitting) e del trucco, se necessarie, verrà riconosciuta una giornata di contribuzione figurativa.

Art. 11 - Modalità di pagamento

I compensi relativi alle prestazioni saranno erogati, di norma, con pagamento settimanale da effettuarsi entro e non oltre il venerdì successivo al giorno della prestazione/posa, salvo diversa pattuizione tra le parti, che potranno prevedere anche pattuizioni quindicinali o mensili. In tale ultima ipotesi, il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo.

Qualsiasi pagamento dovrà avvenire con bonifico bancario o con pagamento comunque tracciabile.

In caso di emissione fattura, la proforma o i dati per la relativa compilazione, dovranno essere consegnati in tempo utile, e comunque, almeno 10 gg. prima del termine per garantire il rispetto del pagamento.

Art. 12 - Ordine del giorno

All'attrice/attore, di norma, verrà inoltrato l'ordine del giorno almeno la sera prima della giornata lavorativa, o comunque appena redatto, anche mediante l'inoltro tramite mail, o diversi supporti digitali e/o telematici.

Art. 13 - Informativa

Verrà fornito alle O.O.S.S la composizione del cast artistico ai soli fini informativi.

A tal fine, l'attrice/attore avrà facoltà di rilasciare apposita liberatoria scritta per consentire alla produzione tale comunicazione.

Il tutto, con riserva, per la produzione, di completare e/o modificare l'elenco anche dopo l'inizio delle riprese.

All'atto del rilascio delle informazioni di cui sopra, anche se parziali, le OO.SS. riceventi dovranno contestualmente sottoscrivere un patto di riservatezza e, comunque, un NDA, trattandosi di informazioni assolutamente riservate.

Art. 14 – Trasferta e Diaria

Per lavorazione in trasferta si intende lo spostamento provvisorio, o comunque per un periodo di tempo limitato rispetto alla durata dell'intera produzione, presso una località distante più di 100 km dai confini della città sede principale del set.

Nell'ipotesi in cui, invece, l'attore venga chiamato a svolgere la propria prestazione in luogo diverso dalla città di usuale domicilio abituale la produzione provvederà alle spese di vitto e alloggio e viaggio, ed alla relativa diaria.

In caso di lavorazioni in trasferta la società di produzione dovrà provvedere alle spese di viaggio, di vitto e alloggio e ad una diaria, che dovrà essere anticipata ad inizio settimana e settimanalmente per tutto il periodo di trasferta.

Per ogni giornata lavorativa di inattività (intendendosi come tali le giornate fra una posa e l'altra) in trasferta, verrà riconosciuto un contributo figurativo.

Le giornate di viaggio per raggiungere la località delle riprese saranno retribuite con un compenso pari al 30% dei minimi della giornata di posa in relazione alla propria categoria di appartenenza per l'opera oggetto della contrattualizzazione, compresi tutti gli oneri contributivi e assicurativi.

Qualora il compenso contrattuale superasse il minimo contrattuale di almeno il 30%, alcun compenso ulteriore per la mancata post sincronizzazione verrà riconosciuto.

L'Hotel/Residence sarà scelto discrezionalmente dalla Produzione e, anche al fine di agevolare l'attività lavorativa di tutti, sarà, quando possibile, il medesimo in cui alloggeranno i membri della troupes, con preferenza per coloro che si occuperanno dell'attrice/attore (make up, sarti etc..).

Sia per le lavorazioni da eseguirsi fuori degli stabilimenti che comportino la consumazione dei pasti e il pernottamento, sia in caso di assunzione fatta per altra località e durante il viaggio, il datore di lavoro attribuirà una diaria che dovrà essere stabilita e che non potrà essere inferiore alla misura massima prevista dalle apposite norme che determinano l'indennità esente da imposta e contribuzione secondo le disposizioni ed i massimali di volta in volta fissati dalle norme applicabili in materia o ipotizzate, nel rispetto di quanto sopra, dalle produzioni.

Tale diaria comprenderà due pasti completi al giorno.

Art. 15 - Impiego di minori:

In caso di impiego di minori, verranno applicate le norme in materia ed eventualmente, anche le procedure specifiche che dovessero essere emanate da INL e/o da INAIL.

All'accompagnatore di minore verrà erogata una indennità pari al minimo 94,00 euro, come previsto dal CCNL dei lavoratori Generici.

Art. 16 - Copertura assicurativa

Le Società di Produzione garantiranno una copertura assicurativa in caso di malattia e/o infortuni sul lavoro e in itinere (nel limite di un'ora prima l'inizio e un'ora dopo la fine della prestazione, e comunque entro 15 km dal luogo di lavoro).

Salvi gli approfondimenti tecnici necessari le parti ipotizzano che tale copertura, per impossibilità temporanea della prestazione, garantirà al lavoratore l'80% della retribuzione prevista dal contratto

individuale per tutto il periodo di durata del contratto individuale stesso (60% fino al 90° giorno e 75% dal 91° al termine a carico dell'Inail, ed il rimanente a carico della società assicurativa individuata dalla produzione). La copertura sarà valida anche con e per i veicoli personali, ove l'uso sia stato richiesto dalla Produzione con specifica lettera d'incarico.

Nel contratto individuale saranno indicati i massimali di copertura, anche in caso d'infortunio grave, invalidità permanente o decesso, nonché la Compagnia Assicuratrice prescelta.

Art. 18 - Welfare:

Le parti convengono che rimandano ad una negoziazione generale di filiera la determinazione delle modalità di accesso a piani di assicurazioni sanitaria e di trattamento integrativo previdenziale

Art. 19 - Clausola per opzione.

La parti convengono che, salvi tutti gli approfondimenti che saranno necessari, la presente clausola non possa incidere sulle scelte artistiche/editoriali fissando sicuramente i criteri temporali e il corrispettivo minimo per l'opzione e le relative modalità di pagamento.

In tal senso, l'opzione potrà consentire alla produzione di esercitare il diritto di prorogare il contratto unilateralmente, per il periodo stabilito dalla clausola stessa. I contratti individuali potranno provvedere ad una regolamentazione, con specifiche previsioni contrattuali da rispettare, rafforzate dalla inderogabilità.

In ogni caso i contratti individuali, a pena di invalidità dei medesimi, dovranno prevedere che:

1. la clausola di opzione inserita in un contratto di prestazione, dovrà riferirsi esclusivamente al progetto oggetto del contratto medesimo e potrà prevedere l'opzione solo per la/le stagione/i successiva/e a quella contrattualmente prevista con facoltà di estensione anche alle stagioni successive
2. Il prezzo dell'opzione concessa dall'interprete sarà pari almeno al 10% del compenso lordo pattuito nel contratto e verrà trattenuta da quest'ultimo anche in caso di mancato esercizio del diritto di opzione.
3. Il produttore potrà esercitare il diritto di opzione nel termine massimo di 8 mesi dalla messa in onda dell'opera. Entro tale termine, il produttore, dovrà comunicare il periodo di impegno dell'Attrice/Attore conseguente all'esercizio del diritto di opzione, con data di inizio riprese non superiore a 6 mesi dalla data di esercizio del diritto di opzione.

In ogni caso la presente sarà oggetto di approfondimento ed eventuale riformulazione

Art. 19 Principi Relativi alla rappresentanza sindacale

Le parti sottoscritte, nel corso dei numerosi incontri con le OO.SS. di categoria relativamente ai rinnovi dei vari CCNL del comparto, hanno convenuto che dovesse essere data una strutturazione più compiuta ed efficace rispetto a quella sviluppatasi negli anni, riguardo i meccanismi di rappresentanza sindacale anche territoriale.

Le parti hanno anche convenuto che l'impegno di cui sopra dovrà avere una valenza generale e trasversale per tutti i rapporti di lavoro e dei relativi CCNL del settore Industria Cineaudiovisiva.

Le opzioni pratiche che verranno ipotizzate dalle OO.SS. verranno esaminate dalle parti datoriali al fine di fornire il proprio e relativo parere per quanto attiene ai meccanismi di applicabilità e, allo stesso tempo, affinché la rappresentanza delle varie OO.SS. avvenga nel modo comunque più completo possibile attraverso le regole democratiche, previste dalle stesse organizzazioni nella loro autonomia, per la misurazione della rappresentanza.

Solo per maggior precisazione, i CCNL di riferimento sono: Troupe, Doppiaggio, Cineaudiovisivo e Generici già in vigore nonché Attrici/Attori e Stuntman, in fase di prima stesura.

Le parti sin d'ora convengono che provvederanno ad avviare i relativi confronti entro il 20 settembre prossimo e che, auspicabilmente, si concluderanno entro il 20 novembre successivo.

Le parti convengono che verrà istituito e regolamentato un osservatorio finalizzato al monitoraggio della applicazione del presente contratto anche al fine di apportare i relativi aggiornamenti ed adeguamenti sui quali le parti convergeranno.

In conclusione, le parti si impegnano a sottoscrivere il testo definitivo del CCNL di cui al presente verbale e con i contenuti qui specificati, entro la data del 2 ottobre 2023 tenendo presenti anche le riserve ed i chiarimenti che emergeranno in sede di redazione contrattuale.

Entro pari data, le parti individueranno anche le materie e gli argomenti che formeranno oggetto e definizione di materie ed argomenti che interessino anche altre attività industriali della medesima filiera.

Le parti si riservano di sottoporre alle rispettive parti il presente verbale di incontro per raccogliere le relative adesioni.

ANICA

Andrea Bueli

APA

Arturo Di Stefano

APE



SLC CGIL

Luca Di Marco

FISTEL CISL

Sandro Scarpone

UILCOM UIL



Vittorio

Filippo

Stefano

Luca

Roberto